

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 agosto 2022, n. 679

**Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, per il triennio 2022-2024, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss.mm.ii., e dell'articolo 112, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14.**

**OGGETTO: Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, per il triennio 2022-2024, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss.mm.ii., e dell'articolo 112, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14.**

## LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi di concerto con l'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale;
- VISTO lo Statuto della Regione e, in particolare, l'articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie ed enti pubblici dipendenti dalla Regione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii;
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- VISTO la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente: "Legge di stabilità regionale 2022";
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”, come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 437 del 14 giugno 2022 e n. 627 del 26 luglio 2022;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 18, concernente “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 196/2009*”;
- VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;
- VISTO l’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dall’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e, in particolare:
- il comma 2, secondo cui “*le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*”;
  - il comma 5, secondo cui “*Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*”;
  - il comma 6, secondo cui “*le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello*”;

- VISTO** l'art. 112 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, recante: “*Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali*”, ed in particolare il comma 3, il quale testualmente prevede che “*la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla fissazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società a controllo pubblico regionale, in modo tale che, in caso di aumento del valore della produzione, il contenimento delle spese di funzionamento sia perseguito nel triennio in rapporto al valore della produzione.*”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 29 marzo 2019 che, in attuazione dell’art. 19, comma 5 del D.lgs. n.175/2016, ha definito, relativamente al triennio 2019-2021, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla Regione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 15/02/2022 che, nelle more dell’adozione della nuova direttiva regionale in materia di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione per il triennio 2022-2024, ha disposto che continuino ad applicarsi gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla D.G.R. n. 161 del 29 marzo 2019;
- RILEVATO** che la Regione detiene partecipazioni di controllo dirette nelle seguenti società:
- LAZIOcrea S.p.A., società operante con la Regione in regime di *in house providing* (100% Regione Lazio);
  - COTRAL S.p.A., società operante con la Regione in regime di *in house providing* (100% Regione Lazio);
  - A.STRA.L. S.p.A., società operante con la Regione in regime di *in house providing* (100% Regione Lazio);
  - Lazio Innova S.p.A., società operante con la Regione in regime di *in house providing* (80,50% Regione Lazio);
  - Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione (100% Regione);
  - SAN.IM. S.p.A. (100% Regione Lazio);
  - Autostrade del Lazio S.p.A. in liquidazione (controllo congiunto al 50% con ANAS S.p.A.);
- CONSIDERATO** che con Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 995 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione Lazio al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") è stato previsto il mantenimento delle partecipazioni societarie in regime di *in house providing*, mentre per le restanti partecipazioni di controllo l’esito della rilevazione non ha previsto il mantenimento;
- CONSIDERATO** in particolare che relativamente a Lazio Ambiente S.p.A. è stata disposta la messa in liquidazione da parte dell’Assemblea dei Soci del 29 ottobre 2021 ed è stato nominato il liquidatore unico con DPRL n. T00215 del 26/11/2021; che per SAN.IM. S.p.A. la Giunta Regionale con deliberazione n. 874 del 7 dicembre 2021, in attuazione dell’articolo 113, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, ha dato indirizzo alle società Lazio Innova S.p.A (società incorporante) e SAN.IM S.p.A. (società incorporata) di avviare le procedure necessarie per giungere alla fusione per incorporazione entro il 31 ottobre 2022; che quanto ad Autostrade del Lazio S.p.A., la

stessa a decorrere dal 10 novembre 2021 è sciolta e posta in liquidazione per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2-terdecies della legge 9 novembre 2021 n. 156, di conversione con modificazioni del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121 e che con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, n. 22 del 31 gennaio 2022, è stato nominato il Commissario Liquidatore, con conseguente iscrizione dello scioglimento della società nel Registro delle Imprese in data 27/12/2021;

- ATTESO** altresì che la società SAN.IM. S.p.A., in considerazione della particolare attività svolta, così come indicata all'art. 4 del proprio statuto ed in coerenza con le finalità richiamate all'articolo 8 della Legge Regionale n. 16 del 3 agosto 2001, è priva di una organizzazione e di personale dipendente e non presenta quindi i relativi costi;
- ATTESO** altresì che la società Autostrade del Lazio S.p.A., oltre a essere stata posta in liquidazione - in considerazione della particolare attività svolta ed essendosi trovata per lungo tempo a non essere operativa - non dispone di personale e non presenta quindi i relativi costi;
- ATTESO** altresì che la società Lazio Ambiente S.p.A., in considerazione del perdurare dello stato di difficoltà economica (evidenziato nei bilanci d'esercizio del periodo 2018-2020 e scaturente nella sopracitata messa in liquidazione), ha provveduto a ridurre nel tempo la propria dotazione organica e il personale è stato trasferito presso altre società;
- CONSIDERATO** pertanto, per quanto sopra richiamato, di ritenere di escludere le società SAN.IM. S.p.A., Autostrade del Lazio S.p.A. e Lazio Ambiente S.p.A. dall'applicazione del presente provvedimento in ragione delle situazioni oggettive delle medesime società;
- RITENUTO** ai sensi del richiamato art. 19, comma 5, del D.lgs n. 175/2016, che per la società CO.TRA.L., sottoposta ad Autorità di regolazione indipendente e gravata da Obbligo di servizio pubblico (OSP), in ragione del settore in cui opera, sia giustificato prevedere un diverso regime inerente alle spese di funzionamento;
- RAVVISATA** la necessità di provvedere, ai sensi della normativa statale e regionale sopra citata, alla definizione di obiettivi inerenti alle spese di funzionamento annuali e pluriennali per il triennio 2022-2024 e, nell'ambito di queste, le spese per il personale;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la presente deliberazione debba essere pubblicata sui siti istituzionali della Regione e delle società;
- DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di adottare, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii., recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e dell'articolo 112, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, nei confronti degli organi amministrativi delle società controllate dalla Regione, i seguenti obiettivi specifici, annuali e pluriennali, volti a contenere le spese di funzionamento del triennio 2022-2024 delle società controllate dalla Regione:

1. Definizione del perimetro delle spese di funzionamento. Il perimetro delle spese di funzionamento è determinato in base alla riclassificazione delle voci di bilancio - di cui al comma 1, art. 2425 del Codice Civile – così come rappresentate nell'allegata tabella A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Le spese di funzionamento vengono pertanto così definite:

- costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di merci e relative variazioni positive/negative (voce C.1);
- costi per servizi (voce C.2);
- costi per godimento di beni di terzi (voce C.3);
- costi per il personale (voce C. 4.);
- oneri diversi di gestione (voce C.5 escluse Tasse e tributi comunali (voce C.5.a), Contributi associativi e di funzionamento Authority di regolazione (voce C.5.b), Altre imposte e tasse (voce C.5.c) e Sopravvenienze passive ordinarie/straordinarie, minusvalenze e insussistenze dell'attivo (voce C.5.g));

2. Individuazione dei limiti di spesa. A valere sul triennio 2022-2024 sono individuati i seguenti obiettivi:

2.1 per la società A.STRAL. S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato, delle spese di funzionamento non riferite al personale, che non potrà oltrepassare il valore registrato nel bilancio d'esercizio 2021; con specifico riferimento al contenimento della spesa di personale, tale spesa non potrà oltrepassare, nel medesimo triennio, il tetto di spesa individuato con D.G.R. n. 11/2021 e D.G.R. n. 735/2021;

2.2 per la società COTRAL S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato, del totale delle spese di funzionamento, ivi compresa quella del personale, che non potrà oltrepassare il valore registrato nel bilancio d'esercizio 2021; con specifico riferimento al contenimento della spesa di personale resta fermo comunque quanto autorizzato con D.G.R. 289/2022;

2.3 per la società Lazio Innova S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato, delle spese di funzionamento non riferite al personale, che non potrà oltrepassare il valore registrato nel bilancio d'esercizio 2021; con specifico riferimento al contenimento della spesa di personale, tale spesa non potrà oltrepassare, nel medesimo triennio, il tetto di spesa individuato con D.G.R. n. 654/2022;

2.4 per la società Laziocrea S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato, del totale delle spese di funzionamento, ivi compresa quella del personale, che non potrà oltrepassare il valore registrato nel bilancio d'esercizio 2021;

3. Limite di spesa in caso di aumento del valore della produzione. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 112, comma 3, della l.r. 14/21 e dei pronunciamenti della magistratura contabile (Cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 80/2017), l'ampliamento della sfera di operatività della società, determinando un aumento delle funzioni o dei servizi affidati e, conseguentemente, del fatturato giustifica una maggiore

elasticità nelle politiche di contenimento delle spese di funzionamento, in caso di aumento del valore della produzione, da verificare con le competenti Direzioni regionali, il contenimento delle spese di funzionamento è perseguito, in deroga ai limiti fissati al punto 2, in rapporto al valore della produzione (determinato in base alla riclassificazione delle voci di bilancio - di cui al comma 1, art. 2425 del Codice Civile - così come rappresentate nell'allegata tabella A) nel rispetto delle seguenti indicazioni.

### *3.1. Spese di funzionamento non riferite al personale*

- 3.1.1 per la società A.STRA.L. S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato, del rapporto tra totale delle spese di funzionamento escluse quelle del personale e valore della produzione (voce R escluse Sopravvenienze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze ed insussistenze del passivo - voce R.h) dell'articolo 2425 del codice civile) che dovrà diminuire rispetto al valore del medesimo rapporto registrato nel bilancio d'esercizio 2021;
- 3.1.2 per la società COTRAL S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato del rapporto tra totale delle spese di funzionamento, escluse quelle del personale, e valore della produzione (voce R escluse Sopravvenienze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze ed insussistenze del passivo - voce R.h) che dovrà diminuire rispetto al valore del medesimo rapporto registrato nel bilancio d'esercizio 2021;
- 3.1.3 per la società Lazio Innova S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato del rapporto tra totale delle spese di funzionamento, escluse quelle del personale, e valore della produzione (voce R escluse Sopravvenienze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze ed insussistenze del passivo - voce R.h) che dovrà diminuire rispetto al valore registrato nel bilancio d'esercizio 2021;
- 3.1.4 per la società Laziocrea S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato del rapporto tra totale delle spese di funzionamento, escluse quelle del personale, e valore della produzione (voce R escluse Sopravvenienze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze ed insussistenze del passivo - voce R.h) che dovrà diminuire rispetto al valore registrato nel bilancio d'esercizio 2021.

### *3.2. Spese di funzionamento relative al personale*

In deroga ai limiti fissati al punto 2 - fermo restando che una politica assunzionale espansiva potrà essere autorizzata, nel rispetto del principio di efficienza e compatibilmente con la realizzazione di economie di scala - in caso di aumento stabile del valore della produzione, (che non sia imputabile a proventi di entità o incidenza eccezionali) tale da giustificare un incremento strutturale del personale da attestare da parte delle Direzioni regionali competenti in ordine alle attività svolte dalla società, il contenimento delle spese del personale è perseguito in rapporto al valore della produzione (determinato in base alla riclassificazione delle voci di bilancio - di cui al comma 1, art. 2425 del Codice Civile - così come rappresentate nell'allegata tabella A) nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 3.2.1 per la società A.STRA.L. S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato, del rapporto tra totale delle spese di personale (voce C.4) e valore della produzione (voce R escluse Sopravvenienze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze ed insussistenze del passivo - voce R.h) che dovrà diminuire rispetto al valore del rapporto tra l'ammontare delle spese del personale di cui al punto 2.1. ed

il valore della produzione (voce R escluse Sopravvenienze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze ed insussistenze del passivo - voce R.h) registrato nel bilancio d'esercizio 2021;

- 3.2.2 per la società COTRAL S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato, del rapporto tra totale delle spese di personale (voci C.4) e valore della produzione (voce R escluse Sopravvenienze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze ed insussistenze del passivo - voce R.h) che dovrà diminuire rispetto al valore registrato nel bilancio d'esercizio 2021, tenuto conto del valore autorizzato con D.G.R. n. 289/2022;
- 3.2.3 per la società Lazio Innova S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato, del rapporto tra totale delle spese di personale (voce C.4) e valore della produzione (voce R escluse Sopravvenienze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze ed insussistenze del passivo - voce R.h) che dovrà diminuire rispetto al valore del rapporto tra l'ammontare delle spese del personale di cui al punto 2.3. ed il valore della produzione (voce R escluse Sopravvenienze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze ed insussistenze del passivo - voce R.h) registrato nel bilancio d'esercizio 2021;
- 3.2.4 per la società Laziocrea S.p.A.: contenimento, in ciascun anno del triennio considerato, del rapporto tra totale delle spese di personale (voce C.4) e valore della produzione (voce R escluse Sopravvenienze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze ed insussistenze del passivo - voce R.h) che dovrà diminuire rispetto al valore registrato nel bilancio d'esercizio 2021;

#### 4. *Indirizzi in materia di politiche del personale*

Il contenimento della spesa del personale, fermo restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti ai sensi delle norme vigenti, è realizzato in ogni caso dalle società controllate nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura regionale competente in materia di personale con proprie circolari e con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- ✓ le politiche di reclutamento delle società controllate dalla Regione in relazione alle attività da svolgere sono definite nel documento di programmazione annuale dei fabbisogni di personale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- ✓ adeguamento del Regolamento interno che disciplina procedure e criteri per il reclutamento del personale alla normativa vigente, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, dell'articolo 35, del D.Lgs. n. 165/2001 e dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, da pubblicare sul sito istituzionale della società;
- ✓ riconoscimento di incrementi economici individuali da erogare esclusivamente sulla base di criteri conformi alla normativa vigente, preventivamente esplicitati con atto generale o con accordo sindacale ove previsto, al fine di assicurare il rispetto di principi di imparzialità e buon andamento;
- ✓ contenimento in sede di contrattazione di secondo livello dei costi per il trattamento accessorio, per il personale dirigente e dipendente, che deve essere collegato al raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza in ciascun esercizio sociale e non può essere superiore a quello previsto dal contratto di riferimento vigente alla data del 31 dicembre 2021;
- ✓ divieti di erogazione di retribuzioni di risultato collegate esclusivamente ad incrementi del fatturato;



- ✓ puntuale rispetto dei tetti retributivi di cui all'art. 23, comma 4, ultimo periodo, della L.R. n. 4/2013;
  - ✓ rispetto del turn-over al 100% calcolato sul triennio precedente e comunque nel rispetto del limite di spesa di cui al punto 2, fatto salvo quanto stabilito dal punto 3.2. ovvero qualora la società ricada nella fattispecie di cui al punto 7, lettera h).
5. Recupero pluriennale. Ad eccezione della spesa di personale per le nuove assunzioni, l'eventuale mancato raggiungimento in sede di consuntivazione degli obiettivi di cui ai punti 2 e 3, nel corso degli esercizi 2022 e 2023, potrà essere recuperato considerando i valori aggregati su base triennale del periodo 2022-2024.
6. Attivazione di nuovi servizi. In caso di affidamenti nel corso d'anno di nuovi servizi le società procedono all'adozione delle necessarie variazioni al budget economico annuale fornendo evidenza degli effetti economici, finanziari e delle risorse destinante all'erogazione di tali servizi, nonché del rispetto degli obiettivi sulle spese di funzionamento.
7. Spese escluse dal calcolo dei limiti. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai punti 2 e 3 possono essere esclusi dal computo:
- a) gli accantonamenti per rischi ed oneri che, in base al principio contabile OIC 12, paragrafo 79, normalmente confluiscono nelle altre voci di conto economico di cui al punto 1;
  - b) i costi sostenuti per interventi obbligatori concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salubrità dei lavoratori;
  - c) gli oneri relativi (i) agli automatismi contrattuali, (ii) alle assunzioni delle categorie protette nei limiti della quota d'obbligo;
  - d) costi per il personale finanziati da fondi provenienti dalla Unione Europea, o imposti da obblighi di legge; costi relativi ad assunzioni a tempo determinato di personale impegnato nell'attuazione di progetti finanziati da terzi (es. PNRR); costi una tantum per l'esecuzione di sentenze emanate da autorità giudiziarie;
  - e) gli oneri di natura straordinaria/non ricorrente iscritti all'interno della voce Altri oneri diversi di gestione;
  - f) costi sostenuti con l'utilizzo dei fondi provenienti dall'Unione Europea ovvero con risorse proprie purché strettamente correlati all'attuazione e gestione della programmazione europea;
  - g) altri oneri generati da fattori esogeni non determinabili da parte dell'organo amministrativo tra cui le variazioni di prezzo dei prodotti energetici;
  - h) le spese connesse ad affidamenti soggetti a deliberazioni emanate da Autorità di regolazione indipendenti, limitatamente alle attività sottoposte a regolazione e/o gravate da Obbligo di servizio pubblico (OSP), la cui copertura, imputata nel valore della produzione, derivi da tariffe a carico degli utenti/clienti e/o da Contratti di Servizio che prevedano corrispettivi a carico della Regione a copertura di tutti i costi e del margine di utile ragionevole, a condizione che (i) i relativi atti e/o contratti di affidamento prevedano obiettivi di efficienza consuntivati mediante indicatori (KPI) quali-quantitativi disciplinati in conformità alle predette deliberazioni e (ii) venga adottata una contabilità analitica regolatoria e/o separata. La programmazione annuale dei fabbisogni di personale è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale su proposta della Direzione committente di cui al punto 11, di concerto con la Direzione competente in materia di personale.

Le esclusioni delle spese debbono essere adeguatamente motivate e comunicate alle competenti strutture regionali di cui al seguente punto 10 attraverso la compilazione dell'allegata Tabella B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

8. Ricavi esclusi dal calcolo dei limiti. Con riferimento al punto 7, al fine di mantenere omogeneità di confronto con le spese, dal valore della produzione dovranno essere esclusi:

- i ricavi di natura straordinaria/non ricorrente iscritti all'interno della voce Altri Ricavi/Proventi - R.j;
- i ricavi di cui sia possibile dimostrare l'inerenza ai costi esclusi di cui al punto 7;

Le esclusioni dai ricavi debbono essere adeguatamente motivate e comunicate alle competenti strutture regionali di cui al seguente punto 10 attraverso la compilazione dell'allegata Tabella B.

9. Attestazione raggiungimento obiettivi. Le società controllate provvedono ad elaborare i relativi budget nel rispetto dei medesimi obiettivi e attestano a consuntivo il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente provvedimento. Con particolare riferimento alle spese di personale, le società controllate provvedono ad inviare ogni anno alla struttura regionale competente in materia di personale un'apposita relazione inerente alle politiche del personale in cui è attestato il rispetto dei limiti di spesa. Tale relazione deve essere certificata dall'organo di controllo anche con riferimento a quanto previsto al punto 3. Inoltre, gli organi amministrativi delle società controllate debbono fornire ampia e dettagliata informativa sul conseguimento dei suddetti obiettivi nella relazione sulla gestione al bilancio o nella relazione sul governo societario. I collegi sindacali, nell'ambito della propria attività, vigilano sull'osservanza degli adempimenti derivanti dal presente provvedimento fornendo adeguata evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi i collegi sindacali informano tempestivamente le competenti strutture regionali di riferimento.

10. Acquisizione di beni e servizi. Ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 4-bis della l.r. 12/2016 e s.m.i. e degli artt. 498-bis e ss. del r.r. 1/2002, alle *società in house* sono forniti i seguenti indirizzi:

- a) avvalersi della piattaforma *e-procurement* gestita dalla Centrale acquisti regionale per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi anche di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- b) gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta;
- c) aderire, in via prioritaria, alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati dalla Centrale acquisti regionale e di utilizzare i sistemi dinamici di acquisizione ed il mercato elettronico regionale nonché di avvalersi, previo specifico accordo, della funzione di centrale di committenza della Centrale acquisti regionale;
- d) inviare alla Centrale acquisti regionale entro il 30 settembre di ciascun anno un documento di programmazione delle acquisizioni ai fini della predisposizione del piano biennale degli acquisti centralizzati ed aggregati per gli anni successivi, da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 15 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modello definito dalla stessa Centrale acquisti.

11. Strutture regionali di riferimento. Sono individuate le seguenti strutture regionali di riferimento:
- Direzione regionale “*Affari istituzionali e personale*”, relativamente alle spese del personale;
  - Direzione regionale “*Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio*”, relativamente alle spese di funzionamento diverse da quelle del personale;
  - Direzione regionale committente relativamente alle attività di cui al punto 7.h).
  - Direzione regionale Centrale Acquisti relativamente alle attività di cui al punto 10.
12. Compensi degli amministratori e altre limitazioni di spesa. Relativamente ai compensi degli amministratori trovano applicazione le limitazioni di cui al regolamento regionale 4 agosto 2016, n. 18 e s.m.i. Restano fermi, altresì, i divieti e le ulteriori limitazioni di spesa previsti dalla normativa vigente a carico delle società.
13. Mancato raggiungimento degli obiettivi. Tenuto conto che il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento è realizzato dagli organi amministrativi delle società controllate mediante azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e diligenza, l’ingiustificata realizzazione degli stessi impedisce l’erogazione della parte variabile delle remunerazioni degli amministratori.
14. Adempimenti consequenziali. Le Direzioni regionali “*Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio*” e “*Affari istituzionali e personale*” di concerto tra loro comunicano alle società, previo confronto con le stesse, i limiti di spesa di cui ai punti 2 e 3. Per le società ricadenti nella fattispecie di cui al punto 7, lettera h), la comunicazione è effettuata dalla Direzione regionale committente sulla base di quanto ivi stabilito e ove già adottato del Piano Economico Finanziario (PEF).

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. e, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sui siti istituzionali della Regione e delle società.



N.B.: cliccando sui tasti 1 e 2 posti in alto a sinistra è possibile alternativamente espandere o contrarre la tabella

TABELLA B - DATI DI CONTO ECONOMICO <sup>1</sup>							
VALORE DELLA PRODUZIONE	RICAVI	CODICE	anno base n	motivazione esclusione	anno n+1	motivazione esclusione	Δ anno n+1 - anno base n
Contratti di servizio		R.a					- €
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		R.b					- €
Variazione dei lavori in corso su ordinazione		R.c					- €
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		R.d					- €
Contributi in c/esercizio		R.e					- €
Contributi in c/capitale (quota annua contributi in c/impianti)		R.f					- €
Contributi a copertura dei costi sociali		R.g					- €
<b>Sopravvalenze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze e insusistenze del passivo</b>		<b>R.h*</b>					- €
Altri ricavi da utenti/clienti		R.i					- €
Altri Ricavi/Proventi		R.j					- €
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO R</b>		<b>R</b>	- €		- €		- €
COSTI		CODICE	anno base n	motivazione esclusione	anno n+1	motivazione esclusione	Δ anno n+1 - anno base n
<b>PER CONSUMI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI MERCI E RELATIVE VARIAZIONI POSITIVE /NEGATIVE</b>							
Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		C.1.a					- €
Variazione rimanenze mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci		C.1.b					- €
Carburanti		C.1.c					- €
Acquisti materiali ICT		C.1.d					- €
Altro		C.1.e					- €
<b>TOTALE COSTI PER CONSUMI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI E RELATIVE VARIAZIONI POSITIVE/NEGATIVE C.1</b>		<b>C.1</b>	- €		- €		- €
<b>PER SERVIZI</b>							
Lavorazioni presso terzi		C.2.a					- €
Utenze		C.2.b					- €
Manutenzione e riparazione macchine, impianti, ecc.		C.2.c					- €
Consulenze		C.2.d					- €
Formazione		C.2.e					- €
Spese legali		C.2.f					- €
Assicurazioni		C.2.g					- €
Attività promozionale e di rappresentanza		C.2.h					- €
Compensi agli amministratori		C.2.i					- €
Compensi ai sindaci e società di revisione		C.2.j					- €
Spese di manutenzione/gestione immobili		C.2.k					- €
Acquisti servizi ICT		C.2.l					- €
Altri servizi		C.2.m					- €
<b>TOTALE COSTI PER SERVIZI C.2</b>		<b>C.2</b>	- €		- €		- €
<b>PER GODIMENTI BENI DI TERZI</b>							
Fitti		C.3.a					- €
Leasing		C.3.b					- €
Noi leggi		C.3.c					- €
Altro		C.3.d					- €
<b>TOTALE COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI C.3</b>		<b>C.3</b>	- €		- €		- €
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>							
Salari e stipendi		C.4.a					- €
di cui salario accessorio		C.4.b					- €
Oneri sociali		C.4.c					- €
Tfr		C.4.d					- €
Trattamento di quiescenza e simile		C.4.e					- €
Altro		C.4.f					- €
<b>TOTALE COSTI PER IL PERSONALE C.4</b>		<b>C.4</b>	- €		- €		- €
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>							
Tasse e tributi comunali		C.5.a*					- €
Contributi associativi e di funzionamento Authority di regolazione		C.5.b*					- €
Altre imposte e tasse		C.5.c*					- €
Spese di rappresentanza		C.5.d					- €
Multe sanzioni e ammende		C.5.e					- €
Erogazioni liberali		C.5.f					- €
<b>Sopravvalenze passive ordinarie/straordinarie, minusvalenze e insusistenze dell'attivo</b>		<b>C.5.g*</b>					- €
Altri oneri diversi di gestione		C.5.h					- €
<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE C.5</b>		<b>C.5</b>	- €		- €		- €
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (AL NETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE) ESCLUSE C.C4</b>		<b>C.C4</b>	- €		- €		- €
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO ESCLUSE C</b>		<b>C</b>	- €		- €		- €

\* voci escluse a priori  
 1) La tabella deve contenere le spese escluse di cui al punto 7 della delibera e i ricavi esclusi di cui al punto 8 della delibera NON conteggiati nella tabella A

N.B.: cliccando sui tasti 1 e 2 posti in alto a sinistra è possibile alternativamente espandere o contrarre la tabella

TABELLA A+B - DATI DI CONTO ECONOMICO <sup>1</sup>			
RICAVI	CODICE	anno base n	anno n+1 - anno base n
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
Contratti di servizio	R.a	- €	- €
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	R.b	- €	- €
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	R.c	- €	- €
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	R.d	- €	- €
Contributi in c/esercizio	R.e	- €	- €
Contributi in c/capitale (quota annua contributi in c/impianti)	R.f	- €	- €
Contributi a copertura dei costi sociali	R.g	- €	- €
<b>Sopravvenienze attive ordinarie/straordinarie, plusvalenze e insusistenze del passivo</b>	<b>R.h*</b>	- €	- €
Altri ricavi da utenti/clienti	R.i	- €	- €
Altri Ricavi/Proventi	R.j	- €	- €
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE LORDO</b>	<b>R</b>	- €	- €
<b>COSTI</b>			
<b>PER CONSUMI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI MERCI E RELATIVE VARIAZIONI POSITIVE /NEGATIVE</b>			
Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	C.1.a	- €	- €
Variazione rimanenze mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	C.1.b	- €	- €
Carburanti	C.1.c	- €	- €
Acquisti materiali CT	C.1.d	- €	- €
Altro	C.1.e	- €	- €
<b>TOTALE COSTI PER CONSUMI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI E RELATIVE VARIAZIONI POSITIVE/NEGATIVE</b>	<b>C.1</b>	- €	- €
<b>PER SERVIZI</b>			
Lavorazioni presso terzi	C.2.a	- €	- €
Utenze	C.2.b	- €	- €
Manutenzione e riparazione macchine, impianti, ecc.	C.2.c	- €	- €
Consulenze	C.2.d	- €	- €
Formazione	C.2.e	- €	- €
Spese legali	C.2.f	- €	- €
Assicurazioni	C.2.g	- €	- €
Attività promozionale e di rappresentanza	C.2.h	- €	- €
Compensi ai sindaci e società di revisione	C.2.i	- €	- €
Spese di manutenzione/gestione immobili	C.2.k	- €	- €
Acquisti servizi ICT	C.3.l	- €	- €
Altri servizi	C.2.m	- €	- €
<b>TOTALE COSTI PER SERVIZI</b>	<b>C.2</b>	- €	- €
<b>PER GODIMENTI BENI DI TERZI</b>			
Fitti	C.3.a	- €	- €
Leasing	C.3.b	- €	- €
Noleggi	C.3.c	- €	- €
Altro	C.3.d	- €	- €
<b>TOTALE COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI</b>	<b>C.3</b>	- €	- €
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>			
Salari e stipendi	C.4.a	- €	- €
di cui salario accessorio	C.4.b	- €	- €
Oneri sociali	C.4.c	- €	- €
TFR	C.4.d	- €	- €
Trattamento di quiescenza e simile	C.4.e	- €	- €
Altro	C.4.f	- €	- €
<b>TOTALE COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>C.4</b>	- €	- €
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
Tasse e tributi comunali	C.5.a*	- €	- €
Contributi associativi e di funzionamento Authority di regolazione	C.5.b*	- €	- €
Altre imposte e tasse	C.5.c*	- €	- €
Spese di rappresentanza	C.5.d	- €	- €
Multe, sanzioni e ammende	C.5.e	- €	- €
Erogazioni liberali	C.5.f	- €	- €
<b>Sopravvenienze passive ordinarie/straordinarie, minusvalenze e insusistenze dell'attivo</b>	<b>C.5.g*</b>	- €	- €
Altri oneri diversi di gestione	C.5.h	- €	- €
<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>C.5</b>	- €	- €
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (AL NETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE) LORDO</b>	<b>C/C4</b>	- €	- €
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO LORDO</b>	<b>C</b>	- €	- €

\* voci escluse a priori

1) La tabella riporta, in automatico, la somma degli importi presenti nella tabella A e nella tabella B - tali importi dovranno trovare corrispondenza con i valori di bilancio